

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita un'associazione sindacale nazionale denominata:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

Già :

S.N.R.C. : *Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti*

A.N.R.C. : *Associazione Nazionale Ragionieri Commercialisti – Sindacato Nazionale dei Ragionieri Commercialisti e delle libere Professioni Economiche*

rappresentativa delle categorie professionali economiche (d'ora in poi, per brevità, definita solo A.N.C.). L'Associazione mantiene simboli e marchi con i quali si è riconosciuta nel tempo fin dalla sua costituzione.

L'Associazione è apartitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali, anche di altre professioni o interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari al proprio.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed agisce in base ai principi di democraticità espressa dalla partecipazione degli Organismi Aderenti.

Articolo 2- Sede – Durata

Sede

L'Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove.

Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Finalità e Compiti

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e di ogni singolo professionista, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;

b. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la Categoria;

c. contribuire alla sempre maggiore affermazione della Categoria quale espressione di professionisti autonomi ed indipendenti;

d. perseguire la costante crescita culturale della Categoria;

e. promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale;

Sono inoltre compiti dell'Associazione:

f. assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la Categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del proprio Polo Scientifico, ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa;

g. designare o nominare propri rappresentanti all'interno delle istituzioni pubbliche o private;

h. promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti;

i. intervenire, con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra gli organismi aderenti nonché tra questi e gli iscritti;

- j. promuovere la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica prevista dalla legge o dalla pubblica autorità;
- k. assumere, promuovere e valorizzare i contenuti del codice deontologico;
- l. effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto.

Articolo 4 – Organismi Aderenti

Formano l’A.N.C. le singole aggregazioni dei Commercialisti ed Esperti Contabili, organizzate in strutture provinciali denominate nel presente Statuto “Organismi Aderenti” che potranno essere costituite in corrispondenza di ogni provincia.

Gli Organismi Aderenti hanno compiti di rappresentanza politica e sindacale nell’ambito della propria provincia o circoscrizione.

Nell’ambito di ogni regione gli Organismi Aderenti possono costituire un coordinamento regionale composto da delegati in numero uguale per ognuno di essi.

Il coordinamento regionale ha compiti di coordinamento per la rappresentanza politica e sindacale nell’ambito della stessa regione.

I delegati del coordinamento regionale eleggono nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

I coordinamenti regionali possono avere specifica delega dai propri Organismi Aderenti se conferita all’unanimità; in questo caso li rappresentano a tutti gli effetti presso l’ A.N.C.

L’Associazione non riconosce nuovi organismi locali ove esista un’aggregazione provinciale e circoscrizionale aderente, mentre riconosce l’organismo Regionale ove esistente quale organismo aderente.

Art. 5 - Autonomie degli Organismi aderenti

Gli organismi aderenti devono perseguire gli obiettivi politici di categoria determinati dall’ A.N.C. pur conservando, in sede locale, la loro piena autonomia politica, organizzativa ed economica.

Gli organismi aderenti devono essere regolamentati da norme che si armonizzino con il presente Statuto e comunque non in contrasto con esso.

Art. 6 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’A.N.C.:

- a) il Congresso (Art. 7);
- b) l’Assemblea degli Organismi Aderenti (Art. 8);
- c) il Consiglio direttivo (Art. 9);
- d) il Collegio dei revisori dei conti (Art.15);
- e) il Collegio dei probiviri (Art.16).

Possono ricoprire cariche all’interno degli Organi dell’Associazione gli iscritti che non abbiano conflitto di interessi o incompatibilità e che risultino privi di sentenze passate in giudicato.

Art. 7 - Congresso

Il Congresso è l’organo di base dell’ A.N.C. ed i suoi compiti sono:

- a) stabilire gli indirizzi politici generali da perseguire per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- b) eleggere il Consiglio direttivo e il suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri;

- c) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- d) deliberare l'approvazione e le eventuali modifiche al codice etico.

Ciascun organismo aderente ha diritto ad un delegato in ragione di trenta dei suoi iscritti, o frazione, risultanti dai pagamenti delle quote annuali effettuate per l'anno precedente come previsto dal successivo art. 18 (contribuzione).

La nomina dei delegati deve avvenire mediante deliberazione del Consiglio direttivo degli Organismi aderenti, sulla base del computo previsto al terzo comma. Per ciascun delegato può essere altresì designato un delegato supplente, che voterà in sostituzione del delegante assente al momento della votazione.

I nomi dei delegati, anche supplenti, devono essere comunicati al Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della data d'inizio dei lavori congressuali, mediante trasmissione, a mezzo raccomandata, telefax o e-mail del verbale del consesso elettivo dell'organismo aderente.

Ciascun delegato avrà diritto a un voto e potrà rappresentare per delega altri delegati dello stesso organismo con l'obbligo di comunicarlo alla Commissione verifica poteri; in presenza di unico delegato per territorio, lo stesso, potrà delegare un iscritto dello stesso organismo di appartenenza, con obbligo di comunicarlo alla Commissione verifica poteri.

Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni, ed in via straordinaria, quando è deliberato dal Consiglio direttivo o ne è fatta richiesta scritta da almeno il 60% (sessanta per cento) dei componenti l'Assemblea degli organismi aderenti, inoltrata al suo Presidente.

Viene convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente; in loro assenza sarà convocato dal Consigliere incaricato dal Consiglio Direttivo che ha deliberato la convocazione.

Il Congresso è valido con la presenza, anche per delega, di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei delegati ammessi.

Art. 8 - Assemblea degli Organismi Aderenti

L'Assemblea degli organismi aderenti è l'organo preposto alla verifica dell'azione svolta dall'Associazione, nell'ambito degli indirizzi congressuali.

I suoi compiti sono:

- a) esaminare l'attività e la politica svolta dal Consiglio Direttivo;
- b) esaminare l'attività svolta dai delegati di funzione previste da Statuto e da quelli con attività operativa attribuite dal Consiglio Direttivo;
- c) promuovere ogni azione tendente al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Congresso e comunque ogni azione ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) deliberare entro il 30 Giugno di ciascun anno, in merito al bilancio dell'anno solare precedente;
- e) deliberare entro il 30 Novembre di ciascun anno in merito al bilancio preventivo;
- f) approvare le modifiche al regolamento allegato al presente Statuto;
- g) richiedere la convocazione del Congresso in via straordinaria.

L'Assemblea degli Organismi Aderenti è composta dai loro Presidenti o da delegati degli stessi.

I voti verranno espressi in ragione degli iscritti per i quali si è in regola con gli adempimenti di cui all'art. 18 (Contribuzione) di questo Statuto; l'assemblea è valida con la presenza, in fase costitutiva, di tanti Presidenti, o loro delegati, che rappresentino il 50% degli iscritti, determinati come sopra previsto, e delibera con la maggioranza di 2/3.

Ciascun Organismo Aderente non può ricevere più di una delega.

I Consiglieri non possono ricevere deleghe.

La convocazione verrà fatta dal suo Presidente, preferibilmente d'intesa con il Presidente Nazionale.

Hanno, in ogni caso, diritto di partecipare all'assemblea degli Organismi aderenti, senza diritto di voto, i Presidenti degli organismi locali (quando questi abbiano nominato un proprio delegato), quelli dei coordinamenti e delle Federazioni Regionali e i Past Presidents nazionali

L'Assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo tra i Presidenti degli Organismi aderenti o loro delegati alla medesima; il Presidente eletto proporrà la nomina di un Vice Presidente ed entrambi rimarranno in carica per un triennio e non sono rieleggibili.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l'anno con cadenza trimestrale e, in via straordinaria, per delibera del Consiglio direttivo o, se ne è fatta richiesta scritta, al suo Presidente ed in copia al Presidente del Collegio dei revisori, da almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti esprimibili dai suoi componenti. In tal caso il Presidente dell'Assemblea deve provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; non ottemperando vi dovrà provvedere il Presidente del Collegio dei revisori, nei quindici giorni successivi.

Le inadempienze del Presidente e del Vice Presidente costituiscono causa di decadenza.

Il Presidente del Collegio dei revisori è parimenti obbligato ad intervenire in caso di mancata convocazione ordinaria per oltre sei mesi procedendo senza indugio a convocare direttamente l'Assemblea con unico punto all'ordine del giorno la sostituzione del Presidente e del Vice Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, oltre che agli organismi aderenti, per conoscenza, ai componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori, il Collegio dei probiviri ed i Past Presidents.

Alle riunioni dell'Assemblea devono partecipare: il Presidente o il Vicepresidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, i responsabili delle deleghe operative, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o suo delegato, il Presidente del Collegio dei probiviri o suo delegato.

L'assenza degli stessi, ove non giustificata, ha evidenza per l'eventuale decadenza dalla carica.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo operativo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, formato da diciotto componenti oltre il Presidente, è eletto dal Congresso, dura in carica tre anni e funziona secondo le norme che seguono.

I Consiglieri eletti sono considerati espressione dei propri Sindacati locali; ove sussistano inadempienze da parte del Sindacato locale rispetto all'art. 18 (Contribuzione) vengono sospesi il diritto di voto ed il diritto al rimborso delle spese del Consigliere che vi risulti iscritto fino a parere contrario della Commissione Verifica Regolarità Adempimenti che attesta formalmente la regolarità.

I suoi compiti sono:

- a) eleggere fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, un Segretario ed il Tesoriere, e i Componenti che insieme al Presidente dell'Associazione, ai Vicepresidenti, al Segretario ed al Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo;
- b) nominare all'interno dei propri componenti i responsabili delle deleghe di funzioni così individuate:
 - politica nazionale composta dal delegato e dal suo segretario;
 - politiche di contrasto all'evasione e all'elusione;
 - politica comunitaria;
 - università e formazione – “polo scientifico”;
 - tematiche professionali;
 - marketing e servizi;
 - comunicazione;
 - nuove associazioni;
 - cassa di previdenza.

Le deleghe di funzione, salvo revoca per inoperatività, valgono per la durata del Consiglio. Ogni delegato deve relazionare sul proprio operato, in forma scritta, ad ogni riunione del Consiglio ed

indipendentemente dall'ordine del giorno; sarà compito del Segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo.

- c) Costituire e sopprimere eventuali commissioni temporanee (definite come deleghe operative), attribuendo loro i rispettivi incarichi e nominando i componenti, anche al di fuori del Consiglio Direttivo qualora se ne verificasse l'esigenza per le loro specifiche competenze.
Ciascuna Commissione deve relazionare sul proprio operato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo; sarà comunque compito del segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo;
- d) convocare il Congresso in via straordinaria fissandone i temi;
- e) predisporre i progetti di bilancio, consuntivo e preventivo, da inviare agli Organismi Aderenti almeno una settimana prima della convocazione dell'Assemblea per la necessaria approvazione;
- f) dare pratica attuazione a tutte quelle azioni ritenute più opportune per il raggiungimento degli indirizzi congressuali;
- g) eseguire le delibere dell'Assemblea degli organismi aderenti;
- h) relazionare l'Assemblea degli Organismi Aderenti sull'attività svolta dalle deleghe di funzione previste dallo Statuto e dalle deleghe operative attribuite dal Consiglio Direttivo;
- i) presentare all'Assemblea degli Organismi Aderenti, da convocarsi entro il 30 Novembre di ciascun anno, il programma politico per l'anno successivo;
- l) accettare adesioni degli organismi aderenti, entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti, prendere atto del loro recesso, pronunciarne l'esclusione per morosità, per il venire meno dei requisiti o per violazioni dello Statuto o delle delibere degli organi dell'A.N.C.;

m) verificare l'operatività degli Organismi Aderenti.

Qualora uno o più componenti il Consiglio direttivo, vengano a mancare, gli altri componenti possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, con il parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Qualora venga meno più del 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio direttivo o il Presidente ed il Vicepresidente contemporaneamente, l'intero Consiglio decade e deve essere convocato il Congresso da tenersi entro novanta giorni dal verificarsi della condizione. In tale periodo i consiglieri non dimissionari rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione e devono designare al proprio interno un legale rappresentante dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno sei volte l'anno con cadenza almeno bimestrale, in via straordinaria, quando è fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) dei suoi componenti. I componenti del Consiglio direttivo che in un anno non intervengono per tre volte consecutive alle sue adunanze, decadono dalla carica.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione, da inoltrare per conoscenza agli Organismi Aderenti, a mezzo di lettera raccomandata oppure a mezzo di telefax o per e-mail, contenente il luogo, l'ora e l'ordine dei lavori.

Il Consiglio direttivo è valido con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti.

Quando particolari urgenze, giudicate tali dal Presidente, lo richiedano e non sia possibile convocare il Consiglio direttivo nei termini dello Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere devono coordinarsi e provvedervi. Alla successiva seduta del Consiglio direttivo, verrà fornita ampia relazione del loro operato. In tale occasione il Consiglio Direttivo provvederà all'eventuale ratifica dell'operato del Comitato direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'A.N.C. di fronte a terzi ed in giudizio; nelle votazioni, in caso di parità di voto, il suo voto prevale. In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono demandate al Vicepresidente, in caso d'impedimento anche di questi, ad un componente del Consiglio direttivo da quest'ultimo designato.

Art. 10 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto di diritto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Comitato esecutivo svolge le funzioni inerenti alla traduzione operativa della linea politica decisa dal Consiglio Direttivo, determinandole in piena autonomia decisionale, nell'ambito delle deleghe conferite e delle strategie operative ritenute più opportune.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente oppure da almeno due dei suoi componenti.

I Consiglieri con deleghe di funzione e/o operative, su richiesta dei componenti il Comitato esecutivo, dovranno partecipare alle riunioni per relazionarsi e coordinarsi nell'ambito dei propri compiti.

La convocazione del Comitato è fatta almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo di telefax o per e-mail, contenente il luogo, l'ora e l'ordine dei lavori.

Il Comitato esecutivo si riunisce con cadenza almeno mensile.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca il Congresso su indicazioni concordate con il Consiglio Direttivo.

Convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno e lo presiede.

Presiede altresì il Comitato esecutivo, ne indirizza e ne coordina l'attività.

E' eletto dal Congresso con le modalità e le maggioranze stabilite dal funzionamento dello stesso.

Resta in carica tre anni contemporaneamente al Consiglio Direttivo che presiede e può essere rieletto nei termini previsti dal regolamento.

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo le sue funzioni, che dureranno fino alla scadenza originaria, saranno assunte dal Vicepresidente.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e resta in carica tre anni in coincidenza con il Consiglio che lo ha nominato.

E' parte del Comitato esecutivo ed ha il compito di seguire l'organizzazione strutturale dell'Associazione coordinandosi con il personale di segreteria.

Compito del Segretario è di redigere e raccogliere i verbali dell'Assemblea degli Organismi Aderenti, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Tra i compiti riconosciuti vi è il controllo sulla periodica relazione delle deleghe ed il richiamo dei Consiglieri al rispetto delle presenze.

Spetta al Segretario l'invio delle convocazioni.

Presiede la Commissione Verifica Regolarità Adempimenti coordinando il lavoro del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica tre anni in concomitanza con il Consiglio che lo ha nominato.

E' parte del Comitato esecutivo ed ha il compito di curare e controllare gli incassi delle quote provenienti dagli organismi locali.

Riceve i proventi che affluiscono all'associazione, provvede al pagamento delle spese e sottopone al Comitato esecutivo un rendiconto aggiornato, ad ogni riunione.

Riceve i piani di spesa dai responsabili delle deleghe di funzione e dai responsabili delle commissioni e deleghe operative nonché dal segretario per la preventivazione delle spese relative al Comitato esecutivo ed al funzionamento della struttura.

Sulla base dei piani ricevuti e confrontatosi con gli estensori, sentito il Comitato esecutivo, redige il bilancio preventivo e la nota esplicativa dei conti da proporre al Consiglio Direttivo.

Redige altresì il bilancio consuntivo con la nota esplicativa dei conti e l'inventario del Patrimonio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di competenza presenta il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio consuntivo.

Tra i compiti del Tesoriere vi è la formazione e l'aggiornamento annuale del Regolamento di tesoreria da portare in approvazione in concomitanza del Bilancio preventivo.

Nel riconoscimento del diritto al rimborso, il Tesoriere, in qualità di componente della Commissione Verifica Regolarità Adempimenti, dovrà tenere di conto della posizione di ogni singolo organismo aderente; qualora la posizione risultasse non regolare sarà sospesa ogni forma di rimborso all'avente diritto appartenente a quell'organismo.

Art. 14 - Commissione Verifica Regolarità Adempimenti

La Commissione è composta dal Tesoriere, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Segretario, che la coordina.

La Commissione ha il compito di accertare la regolarità degli adempimenti compiuti dalle Associazioni locali.

I componenti si confrontano con cadenza bimestrale via e-mail e il Segretario ne conserva documentazione e verbalizzazione.

Il Tesoriere, in concomitanza della convocazione del Consiglio Direttivo e/o Assemblea degli Organismi Aderenti, ha il compito di comunicare alla Commissione i dati utili alla verifica della regolarità degli adempimenti.

La Commissione, via e-mail e nella sua interezza, evidenzierà le irregolarità dell'Associazione aderente.

Il Segretario comunicherà all'Associazione locale ed al/ai Consiglieri ad essa iscritti le irregolarità rilevate.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di suo impedimento, un altro proboviro, sarà il rappresentante dell'Associazione locale all'interno della Commissione per garantirne la posizione.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'Associazione.

Suoi compiti sono:

- a) vigilare sulla gestione amministrativa dell'Associazione esprimendo eventuali rilievi;
- b) certificare attraverso la relazione annuale la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione controfirmando il bilancio consuntivo;
- c) esprimere il proprio parere sul preventivo finanziario annuale;
- d) sopperire alle eventuali inadempienze del Consiglio Direttivo.

I documenti di cui ai superiori punti b) e c) dovranno essere consegnati al Segretario almeno trenta giorni antecedenti le scadenze indicate ai punti d) ed e) dell'Art. 8 affinché siano inviati tempestivamente agli Organismi Aderenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi che, nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni anche non consecutive, decade dall'ufficio. Al suo posto subentra il supplente secondo l'ordine di lista con relativa comunicazione al Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di due membri.

Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

I Revisori devono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Organismi Aderenti, senza diritto di voto.

Art. 16 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo arbitrale dell'Associazione.

Suoi compiti sono:

- a) dirimere le controversie sull'interpretazione dello Statuto e delle delibere degli Organi associativi nonché sulle loro connessioni con gli ordinamenti degli organismi aderenti;
- b) dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell'ambito dell'Associazione;
- c) decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo;
- d) redigere autonomo rapporto annuale sulla sua attività da sottoporre all'Assemblea degli Organismi Aderenti entro i termini dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Proviviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura - salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona.

Esso ha l'obbligo di notificare alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri effettivi, che nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano, in ordine di lista.

In ambito sindacale la carica di Proviviro è incompatibile con quella di componente di qualsiasi altro organismo elettivo, sia nazionale che locale.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di uno dei suoi membri.

Il Presidente del Collegio dei Proviviri è componente di diritto della Commissione Verifica Regolarità Adempimenti.

17 - Iscrizioni

All'A.N.C. possono aderire gli organismi con i requisiti previsti nell'art. 4, e che ne facciano espressa richiesta al Consiglio direttivo. Gli organismi aderenti sono, in ogni caso, impegnati espressamente ad accettare le norme statutarie e le delibere degli organismi dell'Associazione.

L'appartenenza può cessare per recesso, per esclusione o per il venire meno dei requisiti per l'adesione. Il recesso deve essere comunicato tramite raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo ed avrà effetto dalla data della presa d'atto.

L'esclusione è regolamentata dal successivo art. 19.

Art. 18 - Contribuzione

Gli organismi aderenti sono tenuti al pagamento in due rate (del 50% ciascuna), entro il 30 aprile e il 30 giugno di ciascun anno, dei contributi deliberati annualmente dall'Assemblea. L'importo deve essere versato, in via provvisoria, sulla base del numero dei propri iscritti al 31 dicembre

dell'anno precedente, con conguaglio successivo sulla base degli iscritti al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Per gli organismi aderenti di nuova adesione, si considerano iscritti quelli dichiarati in sede d'iscrizione.

Agli iscritti degli organismi aderenti dovrà essere consegnata una tessera nominativa, numerata progressivamente, rilasciata dall' A.N.C., contenente l'indicazione dell'Organismo territoriale.

Gli organismi aderenti sono tenuti altresì al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi ed in particolare a trasmettere all'Associazione:

- entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, contestualmente al pagamento della prima rata di acconto per l'anno in corso e conguaglio relativo all'anno precedente;

- entro il 30 giugno il rendiconto con le relazioni d'accompagnamento.

Le strutture che, in base ai controlli effettuati dalle competenti Commissioni (Verifica Poteri e Verifica Regolarità Adempimenti) non siano in regola con gli adempimenti di versamento delle quote annuali di contribuzione e di trasmissione dell'elenco nominativo degli iscritti, non hanno diritto al voto e inibiscono il diritto al rimborso delle spese dei Consiglieri e dei Delegati ad esse appartenenti.

Alle esigenze di bilancio ed all'attuazione di programmi particolari possono soccorrere contributi straordinari, comunque e da chiunque erogabili anche a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e simili o da proventi derivanti dalla pubblicazione di atti o studi.

Art. 19 – Azione Disciplinare

L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio Direttivo e comunicata al Collegio dei Probiviri qualora a carico dell'organismo iscritto o componente dell'organo di cui all'art. 6 siano ravvisati la mancata osservanza dello statuto e/o del regolamento; costituiscono altresì motivo di azione disciplinare la condotta contrastante con i principi di onestà, lealtà, decoro, utilizzo di ogni singola qualifica per scopi estranei all'Associazione.

Le sanzioni previste sono: la sospensione e l'esclusione.

La sospensione è inflitta per gravi trasgressioni anche di carattere amministrativo.

Può essere a tempo determinato con durata massima di due anni o a tempo indeterminato.

La recidività della sospensione costituisce causa di esclusione.

Gli Organismi Aderenti non in regola con le quote di contribuzione per oltre un esercizio sono dichiarate escluse con delibera del Consiglio direttivo, previa diffida all'adempimento da soddisfarsi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida medesima.

I componenti dell' A.N.C. appartenenti agli organismi aderenti esclusi decadono dalle cariche ricoperte.

L'espulsione è inflitta per violazioni gravi e per indegnità morale.

Tutte le azioni disciplinari sono comunicate per iscritto. L'espulsione può essere resa pubblica.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell' A.N.C. è culturale ed economico. Il patrimonio culturale è affidato e conservato a cura della segreteria e, in caso di scioglimento, ai past-Presidents.

Il patrimonio economico è formato dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservare con gli altri libri dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Congresso delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'3 comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, sulla destinazione del patrimonio netto esistente che sarà comunque devoluto e destinato ad altre associazioni ed enti aventi scopi identici o analoghi ovvero, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norme comuni

I nominati alle cariche previste nel presente Statuto, devono essere iscritti agli organismi aderenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a raggiungere un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui un associato perda il diritto d'appartenenza all'organismo aderente, decade automaticamente dalla carica. Non è ammessa la duplicazione della carica di Presidente in sede nazionale e locale. I componenti gli organi dell'associazione, sia a livello nazionale che locale, non possono assumere incarichi negli organi provinciali e nazionali del nuovo ordine (Albo Unico) e della Cassa di Previdenza, ad eccezione dei delegati.

Il delegato che dovesse essere designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione quale candidato al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza, in rappresentanza dell'Associazione stessa, non soggiace alla eccezione di incompatibilità.

Tutti gli incarichi sono, di regola, gratuiti fatto salvo il diritto al rimborso delle spese. L'Assemblea degli organismi aderenti, su proposta del Consiglio direttivo, potrà riconoscere gettoni di presenza sino a concorrenza di quanto inserito nel bilancio preventivo.

L'Associazione Nazionale Commercialisti può essere sciolta, per deliberazione del Congresso, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) degli organismi aderenti. Il Congresso nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, regolerà altresì la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali residue come definito dal precedente art. 20.

Ogni Associazione locale aderente all'A.N.C. dovrà riportare su ogni immagine prodotta esternamente il logo od il simbolo dell'A.N.C., e comunque l'indicazione di "aderente all'Associazione Nazionale Commercialisti".

Art. 22 - Norme Transitorie

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all' approvazione da parte del Congresso.

Gli organi esistenti rimangono in carica, con l'attuale regolamentazione, fino alla loro naturale scadenza.

Gli Organismi Aderenti dovranno armonizzare i propri statuti con quello dell'Associazione non oltre il 31 dicembre 2010, trasmettendone copia all'A.N.C. nei successivi 30 giorni.

Eventuali dilazioni di pagamento di quote associative pregresse, deliberate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la loro validità.

Sarà compito del Tesoriere consegnare alla Commissione Verifica Regolarità Adempimenti copia dei piani di dilazione concordati, nella prima riunione utile. La Commissione stilerà una relazione sulla situazione iniziale verificata da illustrare all'Assemblea Organismi Aderenti entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.